

dalità della diffusione alla stampa di notizie riservate all'ufficio della procura.

(3-01888)

(21 gennaio 1998).

(Sezione 3 – Convegno di « Azione universitaria » all'Università di Genova)

C) Interrogazione:

ARMAROLI. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

« Azione universitaria » aveva promosso a Genova un convegno sulla riforma degli atenei, che si sarebbe dovuto tenere il 22 maggio 1998 nell'aula M del Polo didattico di via delle Fontane;

il preside della Facoltà di lettere, professoressa Mariangela Bertinelli, aveva concesso l'aula agli organizzatori, dopo che questi ultimi avevano minacciato di svolgere la manifestazione sotto la casa del Ministro Burlando, in quanto gli uomini della sua scorta avrebbero fatto buona guardia contro eventuali malintenzionati;

al predetto convegno erano relatori — oltre al presidente nazionale di « Azione universitaria », Giampiero Cannella — autorevoli docenti universitari, tra i quali il professor Stefano Monti Bragadin, che non risulta iscritto ad « Alleanza nazionale »;

all'ora convenuta, e cioè alle 15,30, i promotori e i partecipanti hanno trovato l'aula universitaria occupata da un docente della Facoltà di lettere che — a quanto risulta — avrebbe dovuto svolgere la sua lezione un'ora e mezzo dopo e che, pur informato della manifestazione, non ha ritenuto suo preciso dovere quello di abbandonare l'aula;

non è la prima volta che nell'Università di Genova si registra una intollerabile discriminazione nei confronti degli iscritti ad « Azione universitaria » —:

quali iniziative di competenza intenda tempestivamente adottare perché siano garantiti concretamente a tutti gli

studenti, e perciò anche a chi aderisce ad « Azione universitaria », quei diritti di riunione e di libertà di manifestazione del pensiero che la nostra Costituzione democratica prevede agli articoli 17 e 21.

(3-02409)

(21 gennaio 1998).

(Sezione 4 – Campagna contro la tossicodipendenza)

D) Interrogazione:

GASPARRI. — *Al Ministro per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

il Governo ha annunciato l'avvio di una campagna di prevenzione in materia di tossicodipendenza, basata sullo slogan « fatti furbo, non farti male » e comprendente un invito a non compiere eccessi;

se non appaia ambiguo o se non sia volutamente ambiguo il testo del messaggio, poiché, anche alla luce degli orientamenti del Governo che si dice pronto a depenalizzare la cessione gratuita di droga, il messaggio potrebbe essere così interpretato: fatti, nel senso di farsi una dose di sostanze stupefacenti, cioè di assumerla, in maniera furba, e poi non farti male, nel senso di non assumere droghe con modalità non corrette, perché questa interpretazione più che plausibile, trasforma la campagna anti-droga in una campagna per un uso politicamente corretto della droga stessa, come si evince dalla frase della campagna, che si limita a biasimare gli eccessi e non lo stesso uso della droga —:

se le considerazioni di cui in premessa non debbano indurre il Governo a sospendere l'ambigua campagna annunciata e a diffondere chiari messaggi contro ogni modalità di uso della droga, senza giocare con le parole, visto che non si può giocare con le vite dei tossicodipendenti e dei giovani.

(3-02265)

(24 aprile 1998).

(Sezione 5 – Iniziative per i senza tetto)**E) Interrogazione:**

SBARBATI. — *Ai Ministri per la solidarietà sociale, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

su tutti i quotidiani nazionali è comparsa la triste vicenda di una giovane mamma senza casa e del suo convivente che sono stati denunciati a Bologna per abbandono di minore per avere lasciato il loro bimbo, durante la notte, ad una coppia di *clochard* perché loro almeno avevano una coperta;

questo episodio ripropone con forza la realtà drammatica delle migliaia di senza casa che affollano le nostre città ed il cui destino è spesso affidato all'opera esclusiva delle associazioni del volontariato e di cui ci si ricorda solamente durante le festività comandate o peggio ancora per promozioni pubblicitarie a basso costo, così come hanno fatto una nota catena di *fast food* o lo stilista che si è inventato il giaccone sacco a pelo;

quanto accaduto a Bologna è giustamente all'esame del tribunale dei minori, ma quello che appare dalla lettura dei giornali è che la mamma, pur vivendo in uno stato di profonda povertà determinato dalla mancanza di una casa e di un lavoro, non avesse nessuna intenzione di abbandonare suo figlio, ma che piuttosto le sembrasse naturale farlo dormire in un posto più riparato e caldo —:

se non sia opportuno, qualora fosse accertata la non volontà di abbandono del minore da parte della madre, attivare i servizi sociali competenti affinché alla signora, al suo convivente ed al bambino sia data la possibilità di avere un alloggio e tutto l'aiuto necessario per potere condurre una esistenza più dignitosa;

quali iniziative politiche e sociali si intendano intraprendere per restituire dignità umana a queste persone emarginate, con particolare riferimento alle eventuali famiglie con figli, riuscendo nel contempo

a restituire a tutti i cittadini le aree dove gli stessi trovano rifugio e che sono allo stesso tempo le zone più abbandonate delle città, zone nelle quali agisce e prospera la microcriminalità. (3-02096)

(18 marzo 1998).

(Sezione 6 – Pratica dell'infibulazione)**F) Interrogazione:**

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

il settimanale *il Borghese* n. 15 del 22 aprile 1998, alla pagina 37, propone ai lettori un tristissimo servizio circa la pratica, in Italia, della mutilazione degli organi genitali femminili per privare la donna del piacere e renderla schiava;

non soltanto tale pratica viene esercitata in Italia, ma, in considerazione del fatto che tale disumana attività non è perseguita penalmente nel nostro Paese, si è appreso che giungono africani dalla Francia e dall'Inghilterra per mutilare impunemente in Italia le loro figlie;

il Ministro per la solidarietà sociale avrebbe inopinatamente dichiarato di « essere pronta a inserire il dramma della mutilazione sessuale all'interno della nuova legge sull'immigrazione, ma la richiesta deve arrivare dalle comunità che vivono nel nostro Paese »;

richiesto di spiegazioni, il Ministro interrogato avrebbe così giustificato la propria posizione: « L'infibulazione è una pratica che agli occhi di noi occidentali appare come una barbarie su bambine indifese, ma non dobbiamo dimenticare che in molti Paesi dell'Africa è vissuta come irrinunciabile identità culturale e come atto d'amore »;

è bene ricordare che le mutilazioni genitali femminili più diffuse sono l'escis-

sione (amputazione del clitoride e piccole labbra) e l'infibulazione, sempre associata all'escissione, che comporta l'asportazione parziale delle grandi labbra;

ogni anno più di due milioni di bambine subiscono tali orrende mutilazioni ed appare disdicevole ed inaccettabile che detta pratica possa essere eseguita, senza conseguenze, in Italia;

a fronte di tale vero e proprio « sterminio sessuale » appare del tutto inadeguata — se rispondente a verità — la posizione assunta dal Ministro per la solidarietà sociale —:

se le dichiarazioni del settimanale *il Borghese* rispondano a verità;

in caso affermativo, in base a quale principio l'introduzione nella nostra nor-

mativa di carattere penale sia subordinata ad una specifica richiesta delle comunità straniere;

in virtù di quale ragionamento un Ministro della Repubblica, indipendentemente dalle regole tribali, possa accettare l'aberrante logica dell'asportazione del clitoride e delle piccole labbra come « atto d'amore »;

quali siano le istruzioni adottate e le iniziative assunte per far cessare, in attesa di una specifica normativa, una pratica tanto disumana e tanto impressionante;

quale possa essere, analogicamente, la posizione del Ministro interrogato nell'ipotesi in cui approdasse nel nostro Paese una comunità dedita alla pratica del cannibalismo.

(3-02252)

(23 aprile 1998).

PROPOSTE DI LEGGE: SCOCA ED ALTRI; PALUMBO ED ALTRI; JERVOLINO RUSSO ED ALTRI; JERVOLINO RUSSO ED ALTRI; BUTTIGLIONE ED ALTRI; POLI BORDONE ED ALTRI; MUSSOLINI; BURANI PROCACCINI; CORDONI ED ALTRI; GAMBALE ED ALTRI; GRIMALDI, SAIA ED ALTRI, MELANDRI ED ALTRI; SBARBATI; PIVETTI; TERESIO DELFINO ED ALTRI; CONTI ED ALTRI; GIANCARLO GIORGETTI; PROCACCI E GALLETTI; MAZZOCCHIN ED ALTRI: INTRODUZIONE DELL'ARTICOLO 235-BIS DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI INSEMINAZIONE ARTIFICIALE (414-616-816-817-958-991-1109-1140-1304-1365-1488-1560-1780-2787-3323-3333-3334-3338-3549-4755)

(A.C. 414 — sezione 1)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

**CAPO II
ACCESSO ALLE TECNICHE**

ART. 4.

(Accesso alle tecniche).

1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità inspiegata dopo due anni di tentativi di procreazione, tenuto conto anche della salute e dell'età della donna, ovvero ai casi di sterilità o di infertilità con causa accertata comunque certificate.

2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti principi;

a) correlazione della tecnica proposta rispetto alla diagnosi formulata, al fine di contenerne il grado di invasività;

b) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, senza prima aver esperito tentativi meno invasivi;

c) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6.

3. Il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo è consentito solo qualora non possa procedersi all'utilizzo di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo omologo o qualora sia accertata la sussistenza di gravi malattie ereditarie o infettive trasmissibili, nel rispetto dei principi di cui al comma 2.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Accesso alle tecniche).

1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito

solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità e di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità ed infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.

2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti principi:

a) correlazione della tecnica proposta rispetto alla diagnosi formulata, al fine di contenerne il grado di invasività;

b) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, senza prima aver esperito tentativi meno invasivi;

c) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 8.

3. È consentito solo il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo omologo.

Testo alternativo del relatore di minoranza Cè.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sopprimere le parole: Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1.

4. 45. Maura Cossutta, Buffo, Saia.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito:

a) solo quando viene utilizzato il patrimonio genetico della coppia;

b) nei casi accertati e certificati di impedimento permanente alla procreazione naturale, quando non sia possibile rimuovere diversamente le cause impeditive della procreazione;

c) tutela dell'embrione dal momento del concepimento.

4. 100. Mantovano, Burani Procaccini, Lucchese.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 4. 16.

All'emendamento 4. 16., sostituire la lettera b) con la seguente:

b) nei casi accertati e certificati d'impedimento permanente alla procreazione naturale;

0. 4. 16. 1. Burani Procaccini, Mantovano, Lucchese.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito:

a) solo quando viene utilizzato il patrimonio genetico della coppia stessa;

b) nei casi di sterilità inspiegata dopo 5 anni di tentativi di procreazione;

c) quando sia accertata e certificata la impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione.

4. 16. Carlesi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito nei casi accertati e certificati di impedimento permanente alla procreazione naturale

4. 41. Mussolini.

Al comma 1 sopprimere la parola: altrimenti.

4. 58. Pivetti, Bastianoni.

Al comma 1, sopprimere le parole da: ed è comunque *fino a:* tentativi di procreazione.

4. 18. Taradash, Calderisi.

Al comma 1 sostituire le parole da: in spiegata dopo due anni *fino alla fine del comma con le seguenti:* e di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.

4. 17. Cè.

Al comma 1, sopprimere le parole: dopo due anni di tentativi di procreazione.

4. 46. Valpiana, Saia.

Al comma 1, sostituire le parole: due anni *con le seguenti:* quattro anni.

4. 2. Mantovano, Conti, Selva, Gramazio, Carlesi.

Al comma 1, sopprimere la parola: anche

4. 47. Pivetti, Bastianoni.

Al comma 1, sostituire le parole: della donna *con le seguenti:* della coppia.

4. 19. Taradash, Calderisi.

Al comma 1, dopo le parole: della donna *aggiungere le seguenti:* e quando sussistono tutti i requisiti richiesti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184

4. 59. Pivetti, Bastianoni.

Al comma 1, sostituire la parola: comunque *con la seguente:* sempre.

4. 49. Pivetti, Bastianoni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le tecniche di procreazione medicalmente assistita possono essere adottate unicamente mediante l'impiego di gameti provenienti dalla coppia di coniugi che ne ha fatto richiesta

4. 50. Pivetti, Bastianoni.

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) tutela della vita umana sin dal suo inizio.

4. 13. Giacalone, Scantamburlo, Duilio, Cananzi, Corsini, Gambale.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) tutela dell'embrione umano quale essere umano sin dal momento del concepimento che ha diritto alla vita, alla famiglia e all'identità genetica e psicologica.

4. 51. Pivetti, Bastianoni

Al comma 2 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c-bis) tutela dell'embrione sin dal momento del concepimento

4. 60. Burani Procaccini, Mantovano, Lucchese.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 8 e 9.

4. 9. Volontè, Manzione.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente all'articolo 20, sopprimere il comma 3.

4. 40. Boccia, Izzo.

Sopprimere il comma 3.

* **4. 20.** Garra.

Sopprimere il comma 3.

- * **4. 4.** Guarino.

Sopprimere il comma 3.

- * **4. 5.** Burani Procaccini, Mantovano, Lucchese, Conti, Massidda, Gramazio, Divella, Filocamo, Porcu.

Sopprimere il comma 3.

- * **4. 7.** Volontè, Manzione.

Sopprimere il comma 3.

- * **4. 21.** Cordoni.

Sopprimere il comma 3.

- * **4. 8.** Buffo, Grignaffini, Bandoli, Fumagalli, Salvati, Chiavacci, Dameri.

Sopprimere il comma 3.

- * **4. 52.** Pivetti, Bastianoni.

Sopprimere il comma 3.

- * **4. 53.** Valpiana, Saia, Maura Cossutta, Nardini.

Sopprimere il comma 3

- * **4. 22.** Carlesi.

Sopprimere il comma 3.

- * **4. 14.** Casini, Giovanardi, Lucchese, Follini, Baccini, Galati, Peretti, D'Alia.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

È consentito solo il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo omologo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 17, comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3 è punito con la reclusione da 4 a otto anni e con la multa da lire 50 milioni a 200 milioni.

- 4. 23.** Cè.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

- * **4. 6.** Buttiglione, Mastella, Volontè, Manzione, Sanza.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

- * **4. 11.** Fioroni, Servodio, Scantamburlo, Giacalone, Polenta, Cananzi, Duilio, Guarino.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

- * **4. 24.** Casini, Giovanardi, Lucchese, Follini, Baccini, Galati, Peretti, D'Alia.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

- * **4. 25.** Cananzi, Corsini, Gambale.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Non è ammesso il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

- * **4. 42.** Detomas, Brugger, Caveri, Widmann, Zeller.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Non è consentito il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

* **4. 54.** Pivetti, Bastianoni.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. La procreazione medicalmente assistita è effettuata esclusivamente mediante l'uso di tecniche di tipo omologo.

4. 56. Chiusoli, Stelluti, Maselli.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. La donna coniugata o convivente può accedere a tecniche di procreazione medicalmente assistita a condizione che il coniuge o il convivente sia informato secondo modalità definite con il decreto di cui all'articolo 6, comma 2.

4. 55. Maura Cossutta, Buffo, Saia.

Al comma 3 sostituire le parole da: è consentito fino alla fine del comma con le seguenti: non è consentito.

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3 è punito con la reclusione da 4 a otto anni e con la multa da lire 50 milioni a 200 milioni.

4. 26. Cè.

Al comma 3 dopo le parole: è consentito aggiungere le seguenti: solo ai coniugi uniti

in matrimonio da almeno tre anni tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e.

4. 57. Pivetti, Bastianoni

Al comma 3, dopo la parola: omologo, aggiungere le seguenti: o queste ultime siano particolarmente invasive.

** **4. 29.** Signorino, Bandoli, Grignaffini, Mancina, Chiavacci, Buffo.

Al comma 3, dopo la parola: omologo, aggiungere le seguenti: o queste ultime siano particolarmente invasive.

** **4. 30.** Cordoni.

Al comma 3, sopprimere le parole da: o qualora sia accertata fino alla fine del comma.

* **4. 10.** Procacci.

Al comma 3, sopprimere le parole da: o qualora sia accertata fino alla fine del comma.

* **4. 12.** Scantamburlo, Duilio, Polenta, Servodio, Giacalone, Cananzi, Fioroni.

Al comma 3, sopprimere le parole da: o qualora sia accertata fino alla fine del comma.

* **4. 27.** Cananzi, Corsini, Gambale, Soave.

Al comma 3, sopprimere le parole da: o infettive fino alla fine del comma.

4. 28. Manzione.